

Crediti verso la Pa: compensazioni e procedura di certificazione al via

Nadia Parducci *Dottore commercialista in Lucca*



Pubbligate in Gazzetta Ufficiale le modalità per utilizzare i crediti vantati dalle imprese verso le pubbliche amministrazioni mediante compensazione

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto 25 giugno 2012

(G.U. 2 luglio 2012, n. 152)

Oggetto: Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

La norma in questione prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito d'iscrizione a ruolo.

Chi ha diritto

Tutte le imprese che hanno crediti maturati per somministrazioni, forniture e appalti posti in essere nei confronti delle Regioni, degli enti locali e del Servizio sanitario nazionale potranno utilizzare tali crediti per compensare i loro debiti scaduti ovvero cedere i medesimi alle banche. In particolare si precisa che per crediti verso il Servizio sanitario nazionale si intende tutti quelli maturati a seguito di contratti di somministrazione, fornitura, appalti con Asl, aziende ospedaliere, Istituti a carattere scientifico, Policlinici universitari inseriti nel Ssn, istituti zooprofilattici.

I crediti utilizzabili devono essere non prescritti, certi, liquidi ed esigibili.

In attesa che la piattaforma sia utilizzabile le istanze dovranno essere presentate con modello allegato al decreto

Debiti estinguibili

I debiti estinguibili, anche parzialmente, sono quelli derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi ex art. 29, Dl n. 78/2010, atti di addebito dell'Inps ex art. 30, Dl n. 78/2010, notificati entro il 30 aprile 2012 e riguardanti:

- tributi erariali, regionali e locali;
 - contributi assistenziali e previdenziali;
 - premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;
 - altre entrate spettanti all'amministrazione che ha rilasciato la certificazione;
- compresi gli oneri accessori, gli aggi e le spese dell'agente della riscossione.

La procedura per il riconoscimento del credito e la compensazione

La disposizione prevede che l'utilizzo del credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, sia condizionato all'acquisizione della certificazione prevista dal comma 3-bis dell'art. 9 del Dl n. 185/2008.

Il contribuente deve richiedere all'amministrazione debitrice - e presentare all'Agente della riscossione - apposita certificazione indicando, nel caso in cui la compensazione riguardi solo una parte dei debiti, quali di essi intende estinguere (in mancanza di indicazioni prevarranno le disposizioni dell'art. 31 del Dpr n. 602/1973). L'amministrazione o l'ente debitore deve, nel termine di 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, certificare che il credito è certo, liquido o esigibile ovvero che lo stesso è insussistente o inesigibile *in toto* o *in parte*.

L'originale della certificazione viene trattenuta dall'Agente che ne rilascia copia timbrata. Sarà l'Agente nei tre giorni successivi a dover verificare presso l'amministrazione debitrice l'esistenza e la validità del credito esposto.

Entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'amministrazione deve comunicare l'esito della verifica all'Agente che, a sua volta, lo comunicherà al contribuente.

In caso di esito positivo il debito si estinguerà per l'importo corrispondente al credito certificato, il contribuente potrà ritirare dall'Agente una ricevuta di avvenuta compensazione.

L'Agente della riscossione comunicherà all'amministrazione debitrice l'avvenuta compensazione.

L'ente debitore dovrà pagare entro 12 mesi all'ente creditore: se non paga la riscossione avviene coattivamente verso l'ente debitore.

Il decreto attuativo prevede l'esclusione per i crediti vantati verso enti locali commissariati e Regioni sottoposte ai piani di rientro.

Cessione del credito

Attraverso la certificazione dei crediti, oltre alla compensazione di cui si è già detto, sarà possibile cedere i crediti a banche e intermediari abilitati. Con la certificazione del credito l'amministrazione debitrice accetta, infatti, preventivamente che il credito venga ceduto a banche o intermediari finanziari abilitati permettendone quindi l'anticipazione.

Se l'importo del credito certificato venisse utilizzato in parte per compensare debiti erariali oggetto di atti impositivi l'importo del credito utilizzato in compensazione verrà annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'Agente della riscossione.

Il credito residuo potrà essere utilizzato solo se la certificazione sarà accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione.

Nota bene

La certificazione del credito apre la strada alla compensazione dello stesso ovvero alla sua cessione. In effetti, l'amministrazione o l'ente debitore con la certificazione accetta preventivamente la possibilità che il credito venga ceduto a banche o intermediari finanziari. Pertanto il creditore attraverso lo strumento della certificazione viene messo in condizioni di liquidare tempestivamente il credito anche attraverso soggetti esterni all'ente debitore con effetti positivi di liquidità.

Certificazione

La modalità di ottenimento della certificazione è telematica, attraverso una apposita piattaforma elettronica, le imprese presenteranno l'istanza di certificazione del credito compilando apposito modulo.

Ricevuta l'istanza l'amministrazione debitrice entro venti giorni utilizzando apposito modello certifica che il credito è:

- certo;
- liquido;
- esigibile;

ovvero ne rileva l'insussistenza o l'inesigibilità anche parziale.

È prevista la nomina di un commissario *ad acta* qualora l'amministrazione non certifichi il credito. Il commissario dovrà procedere alla certificazione entro i 50 giorni dalla nomina.

Inail: riscossione contributi associativi esenti da Iva

INAIL - ISTRUZIONI OPERATIVE 25 GIUGNO 2012, PROT. N. 3995

Oggetto: Servizio di riscossione dei contributi associativi - Esenzione Iva.

Come noto, il servizio di riscossione dei contributi associativi di cui alla circolare n. 52/2002 prevede che, in occasione dei versamenti da effettuare alle Associazioni di categoria titolari di convenzione, le strutture detraggano dall'importo incassato un aggio pari al 3% su cui viene calcolata l'Iva da riversare all'Erario secondo la normativa fiscale.

L'Agenzia delle Entrate con nota del 18 maggio 2012 ha comunicato che le operazioni poste in essere dall'Istituto relativamente alla riscossione dei contributi associativi possono inquadrarsi tra «le operazioni relative a pagamenti» di cui all'art. 10, comma 1, n. 1), del Dpr n. 633/1972 e quindi fruire a tale titolo del trattamento di esenzione Iva.

Pertanto, a partire dal prossimo acconto (luglio 2012) non dovrà più essere calcolata l'Iva sull'aggio in sede di pagamento alle Associazioni di categoria.